

Padova 11.12.2018

RICHIEDENTI ASILO


RICHIEDENTI ASILO

Costituzione

**TRATTATI
INTERNAZIONALI**

Diritto comunitario: A) Trattati B) Regolamenti C) Direttive

LEGGI → Legge ordinaria (art. 70 e ss Cost)
→ Decreto Legge (art. 77 Cost)
→ Decreto Legislativo (art. 76 Cost)



ART. 17 Cost
Legge Statali
Leggi Regionali

Regolamenti

L. 400/88 ha potenziato il potere regolamentare: DPR deliberato dal governo può disciplinare materie non coperte da riserva di legge sempre che ci sia una legge quadro che autorizzi

Norme corporative (D.Lgs. 23/11/44 n. 369 ha soppresso l'ordinamento corporativo)

USI E CONSUETUDINE

(PRASSI)

DIFFERENZE di forma e di sostanza ...

DECRETO LEGGE ART. 77 COST.

Governo emana il decreto
in casi straordinari di necessità e
d'urgenza



entro 60 giorno viene convertito in
LEGGE dal PARLAMENTO

- con eventuali modifiche
- con disposizioni transitorie



PdR Promulga (art. 74 Cost.)

DECRETO LEGISLATIVO ART. 76 COST.

Parlamento emana la LEGGE DELEGA
determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti



Il governo emana il DECRETO
LEGISLATIVO




PdR promulga (art. 74 Cost.)

FONTI INTERNAZIONALI

- ❑ Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo (1948)
art. 14: *«Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere asilo dalle persecuzioni»*
- ❑ Statuto UNHCR (1950) United Nations High Commissioner for Refugees = Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati)
- ❑ Convenzione di Ginevra (1951)
- ❑ Protocollo di New York (1967)

Fonti Europee

Direttiva «qualifiche»: 2011/95/UE, 13 dicembre 2011 (rifusione – 2004/83/CE) recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi non appartenenti all'UE, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta



attuato con D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251,

ART.
10
COST.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici

RIFUGIATO

(art. 1.A.2, CG 51 art 2 D.lgs 251/2007)

*chi “**temendo a ragione di essere perseguitato per ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale o per opinioni politiche, si trova fuori dal paese del quale è cittadino, e non può o, per tale paura, non vuole avvalersi della protezione di questo paese; oppure, non avendo una cittadinanza ed essendo fuori dal paese della sua abituale residenza a causa di questi eventi, non può o per paura non vuole ritornarvi**”*

PROTEZIONE SUSSIDIARIA

(Art.2, lett. G, D.Lgs n.251/2007):

= chi non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei confronti di cui sussistono **fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese**

Definizione di danno grave Art.14 D.Lgs n. 251/07

A) la **condanna a morte** o all'esecuzione della pena di morte

B) la **tortura** o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante

C) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di **conflitto armato** interno o internazionale

Definizione di conflitto armato


Diakité v. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, C-285/12, European Union: Court of Justice of the European Union, 30 January 2014

Non è necessario il riconoscimento formale dell'esistenza di un conflitto

Ogni qualvolta vi sia ricorso alla forza armata

- tra Stati
- tra Stato e gruppi armati organizzati
- tra gruppi armati organizzati all'interno dello Stato

Guerre nel mondo



16 Stati e 171 tra milizie-guerriglieri, gruppi terroristi-separatisti-anarchici

- Afghanistan (guerra contro i militanti islamici)
- Birmania-Myanmar
- Filippine (guerra contro i militanti islamici)
- Pakistan (guerra contro i militanti islamici)
- Thailandia (colpo di Stato dell'esercito Maggio 2014)

•

ASIA



MEDIO ORIENTE:

7 Stati e 254 tra milizie-guerriglieri, gruppi terroristi-separatisti-anarchici coinvolti

- **Iraq**
- **Israele**
- **Siria**
- **Yemen**

EUROPA



9 Stati e 81 tra milizie-guerriglieri, gruppi terroristi-separatisti-anarchici coinvolti

- ❖ **Cecenia** (guerra contro i militanti islamici)
- ❖ **Daghestan** (guerra contro i militanti islamici)
- ❖ **Ucraina** (Secessione dell'autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk e dell'autoproclamata Repubblica Popolare di Lugansk)
- ❖ **Nagorno-Karabakh** (scontri tra esercito Azerbaijan contro esercito Armenia e esercito del Nagorno-Karabakh)

AMERICHE:

6 Stati e 27 tra cartelli della droga, milizie-guerrigliere, gruppi terroristi-separatisti-anarchici coinvolti

- **Colombia**
- **Messico**



Crisi dimenticate ...

Il 22 gennaio 2018 l'organizzazione internazionale umanitaria CARE ha lanciato un nuovo rapporto "Suffering in Silence" che mette in luce le 10 crisi dimenticate del 2017

La situazione di crisi in **Corea del Nord** è quella ad aver ricevuto la minore attenzione da parte dei media di tutto il mondo. Molti si sono focalizzati sulla minaccia nucleare tralasciando completamente la crisi umanitaria.

Altre zone di crisi:

1) Eritrea; 2) Burundi; 3) Sudan; 4) Repubblica Centrafricana; 5) Repubblica Democratica del Congo (DRC); 6) Mali, 7) Bacino del Lago Chad (Niger, Camerun, Chad), 9) Vietnam; 10) Perù.



INFOGRAFICA ATLANTE MISSIONI ONU

FORNITORI DEI DATI
ONU

DATI 27 febbraio 2016



ATLANTE
DELLE GUERRE
E DEI CONFLITTI
DEL MONDO

Sono sedici le missioni Onu attive. La più datata è la Unctad che risale al 1948 e che si occupa di vigilare sul rispetto dei trattati di pace stipulati tra Israele, Egitto, Giordania e Siria e dal 1967 del mantenimento del cessate il fuoco. La più giovane è invece la Minusca attivata nell'aprile del 2014 e che riguarda la protezione della Repubblica Centrafricana nel momento di transizione democratica. Le missioni che coinvolgono il maggior numero di persone tra militari, civili ed internazionali sono la Unifil al confine tra Libano e Israele, la Unamid che ha come protagonista la questione del Darfur, la Monusco dedicata al Congo, la Unmiss sul Sud Sudan e la Minusma, avviata nel 2013 in Mali. In questo contesto sono ancora molti gli Stati che non prendono parte e non contribuiscono a livello finanziario alle missioni.

I PAESI CON MISSIONE ONU

- Missione attiva
- Missioni terminate
- Mai nessuna missione



Più di **3500**
PEACEKEEPER
provenienti da
118 PAESI

hanno trovato la morte
prestando servizio per le
NAZIONI UNITE
negli ultimi
60 ANNI

NUMERO
DI DECESSI



Le Missioni di Pace
sono supportate da

193
STATI MEMBRI

che contribuiscono con personale,
equipaggiamento e fondi

UN PO' DI NUMERI

Operazioni di pace in corso					
Missione	Data inizio	Truppe	Osservatori militari	Polizia	Civili internazionali
UNTSO	may-48	0	150	0	88
UNMOGIP	gen-49	0	44	0	25
UNFICYP	mar-64	801	0	56	33
UNDOF	giu-74	288	0	0	50
UNIFIL	mar-78	10.921	0	0	207
MINURSO	apr-91	26	216	0	84
UNMIL	giu-93	0	8	2	109
UNMIL	set-03	2.626	77	1.173	358
UNOCI	apr-04	4.467	146	1.380	301
MINUSTAH	giu-04	2.368	0	2.382	304
UNAMID	lug-07	14.345	179	2.929	811
MONUSCO	lug-10	16.326	454	1.226	816
UNISFA	giu-11	4.410	136	17	120
UNMISS	giu-11	11.782	186	1.106	787
MINUSMA	mar-13	10.645	39	1.037	685
MINUSCA	apr-14	9.035	164	1.883	516
Totale		89.408	1.836	13.261	2.266

Missione	Civili locali	Volontari ONU	Personale totale	Vittime	Bilancio (US\$)
UNTSO	146	0	254	50	74.291.300 (2014-15)
UNMOGIP	47	0	116	11	19.647.100 (2014-15)
UNFICYP	118	0	1.067	163	62.638.600
UNDOF	91	0	928	46	61.708.200
UNIFIL	593	0	11.289	209	688.246.400
MINURSO	127	12	495	15	50.190.000
UNMIL	219	24	368	85	40.031.000
UNMIL	801	183	5.224	196	344.712.200
UNOCI	260	137	2.120	137	482.794.300
MINUSTAH	341	97	5.092	183	380.355.700
UNAMID	2.601	167	21.022	230	1.102.164.700
MONUSCO	2.654	404	22.492	100	1.232.178.600
UNISFA	72	0	4.796	20	295.296.700
UNMISS	1.215	415	13.609	42	1.085.162.000
MINUSMA	661	143	13.170	81	903.305.800
MINUSCA	242	181	12.627	19	814.066.800
Totale	11.215	1.804	122.778	1.677	circa \$ 27 miliardi



122.778
PERSONALE SUL CAMPO

124 Paesi che contribuiscono con truppe,
polizia e personale militare



FOCUS

Premio Nobel per la Pace

Nel 1988, le forze di pace delle Nazioni Unite hanno vinto il premio Nobel per la Pace: in quell'occasione Il Comitato per il Nobel ha ricordato in particolare "i giovani di diverse nazionalità... che, in sintonia con i propri ideali, si fanno carico volontariamente di un compito impegnativo e pericoloso, in nome della pace".

La prima missione

La prima operazione armata di peacekeeping è stata la Prima Forza di Emergenza delle Nazioni Unite (UNEF I) dispiegata nel 1956 per affrontare la crisi di Suez. L'Operazione ONU in Congo (ONUC) del 1960, è stata la prima su larga scala, con circa 20.000 soldati.

ELENCO DELLE MISSIONI ATTIVE

- UNTSO**
United Nations Truce Supervision Organization (Organizzazione delle Nazioni Unite per la Supervisione della Tregua)
- UNMOGIP**
United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (Gruppo di Osservatori Militari delle Nazioni Unite in India e Pakistan)
- UNFICYP**
United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (Forza delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace a Cipro)
- UNDOF**
United Nations Disengagement Observer Force (Osservatori delle Nazioni Unite per il Libano)
- UNIFIL**
United Nations Interim Force in Lebanon (Forza temporanea delle Nazioni Unite in Libano)
- MINURSO**
United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (Missione delle Nazioni Unite per il referendum nel Sahara Occidentale)
- UNMIK**
United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione temporanea del Kosovo)
- UNMIL**
United Nations Mission in Liberia (Missione delle Nazioni Unite in Liberia)
- UNOCI**
United Nations Operation in Côte d'Ivoire (Operazione delle Nazioni Unite in Costa d'Avorio)
- MINUSTAH**
United Nations Stabilization Mission in Haiti (Missione di stabilizzazione ad Haiti)
- UNAMID**
African Union and United Nations Hybrid Operation in Darfur (Operazione Ibrida dell'Unione Africana e delle Nazioni Unite in Darfur)
- MONUSCO**
United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (Missione di Stabilizzazione della Repubblica Democratica del Congo)
- UNISFA**
United Nations Interim Security Force for Abyei (Missione per la Sicurezza nell'area di Abyei, Sud Sudan)
- UNMISS**
United Nations Mission in the Sudan (Missione delle Nazioni Unite in Sud Sudan)
- MINUSMA**
United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (Missione di Stabilizzazione in Mali)
- MINUSCA**
United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (Missione di Stabilizzazione della Repubblica Centro Africana)

Tavola 1

TORTURA

(da Treccani)

- **varie forme di coercizione fisica o anche solo morale applicate a un imputato, più di rado a un testimone o ad altro soggetto processuale, allo scopo di estorcere loro una confessione o altra dichiarazione utile all'accertamento di fatti non altrimenti accertati, dei quali si debba tener conto nel definire il giudizio**
- **qualsiasi violenta coercizione per ottenere indicazioni di vario genere, fuori dell'ambito giudiziario**
- **qualsiasi sevizia o atto di crudeltà, o come fine a sé stessi, per mera brutalità, o come forma legale di pena corporale**

Convenzione contro la
tortura (NY 1984)

Giurisprudenza della
Corte Europea dei Diritti
dell'uomo di Strasburgo
(inclusa protezione dal
Refoulement)

Art. 3 CEDU - **divieto assoluto** di
tortura e di trattamenti inumani
e degradanti: *“Nessuno può
essere sottoposto a tortura né a
pene o trattamenti inumani o
degradanti”*.

www.echr.coe.int



- La **Corte europea dei diritti dell'uomo** (abbreviata in CEDU o Corte EDU) è un organo giurisdizionale internazionale, istituita nel 1959 dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, per assicurarne l'applicazione e il rispetto.
- Vi aderiscono tutti i 47 membri del Consiglio d'Europa.
- Sede a Strasburgo

FUNZIONI

CONSULTIVA

La Corte può emettere pareri consultivi, a richiesta del Comitato di ministri, su questioni giuridiche riguardanti la interpretazione della Convenzione e i suoi protocolli addizionali.

CONTENZIOSA

- La Corte può conoscere sia ricorsi individuali sia ricorsi da parte degli Stati contraenti in cui si lamenti la violazione di una delle disposizioni della Convenzione o dei suoi protocolli addizionali. Essa svolge tuttavia una funzione sussidiaria rispetto agli organi giudiziari nazionali, in quanto le domande sono ammissibili solo una volta esaurite le vie di ricorso interne (regola del previo esaurimento dei ricorsi interni), secondo quanto prevede la stessa convenzione nonché le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute.
- Le sentenze della Corte sono impugnabili, in situazioni eccezionali, davanti alla Grande Camera in un termine di tre mesi, decorso il quale sono considerate definitive. Le sentenze sono pubblicate.

Corte di giustizia

tratta le richieste di pronuncia pregiudiziale presentate dai tribunali nazionali e alcuni ricorsi per annullamento e impugnazioni

- un giudice per ciascun paese dell'UE + 11 avvocati generali

Tribunale


giudica sui ricorsi per annullamento presentati da privati cittadini, imprese e, in taluni casi, governi di paesi dell'UE.
In pratica, ciò significa che questa sezione si occupa principalmente di diritto della concorrenza, aiuti di Stato, commercio, agricoltura e marchi

- 47 giudici
- Nel 2019 aumenteranno a 56: 2 giudici per ciascun paese dell'UE

PROTEZIONE UMANITARIA

AI SENSI DELL' ART. 5, COMMA 6, D. LGS. 286/1998

nel caso in cui non vi siano i presupposti per il rilascio
o per il rinnovo del titolo di soggiorno secondo le
ordinarie regole



il Questore deve comunque rilasciarlo in presenza di
**“SERI MOTIVI, in particolare di carattere umanitario
o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali
dello Stato italiano”.**

per “seri motivi” si intendono:

- la lesione o messa in pericolo dei diritti inviolabili dell’uomo nel Paese d’origine, ex art. 2 Cost., quando non siano direttamente incidenti sul soggetto, ma abbiano un’incidenza potenziale ed indiretta sull’interessato;*
- le condizioni psicofisiche dell’interessato, che siano tali da non consentirne o l’allontanamento, ovvero la cura nel Paese d’origine (art. 32 Cost.);*
- le condizioni di vulnerabilità del richiedente (art. 19, co. 2, D.Lgs. n. 251/2007);*
- l’impossibilità per l’interessato di restare nel Paese d’origine a fronte dei seri pericoli che lo minacciano in caso di rientro*



Status di rifugiato

Protezione Sussidiaria

Protezione Umanitaria

c.d. Decreto Salvini ...

decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113

convertito in legge

Legge di conversione 1^o dicembre 2018, n. 132

«Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata»


DOMANDA PRESENTATA DOPO

DOMANDA PRESENTATA DOPO

NUOVO **PERMESSO PER «PROTEZIONE SPECIALE»**

- 1) Validità un anno
- 2) Si può lavorare
- 3) Non può essere convertito in permesso per lavoro (anche se lavora)
- 4) Alla scadenza può essere rinnovato SE la Commissione Territoriale³ valuta che persista il rischio di persecuzione o di tortura

Procedura per richiesta asilo



Controlli sanitari ...



Compilano il modulo



Mod. AA.EE.
N. 298

Mod. C/3

**VERBALE DELLE DICHIARAZIONI DEGLI STRANIERI CHE CHIEDONO IN ITALIA
IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO AI SENSI DELLA
CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 28 LUGLIO 1951**

(Legge n.189 del 30 luglio 2002 - G.U. n. 173/L del 26-8-2002; D.P.R. del 16 settembre
2004 n. 303 del 15-5-1990 - G.U. n. 299 del 22/12/2004)

1.

.....
(cognome)

.....
(nome)

.....
(paternità)

.....
(maternità)

.....
(sesso) – M/F

.....
(data di nascita)

.....
(luogo, Stato)

...entrano nel circuito dell'accoglienza ...

S.P.R.A.R.

A livello territoriale gli enti locali, con il terzo settore, garantiscono interventi di **“accoglienza integrata”** che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico.

C.A.S.

Sono immaginati al fine di sopperire alla mancanza di posti nelle strutture ordinarie di accoglienza o nei servizi predisposti dagli enti locali, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti.

Ad oggi costituiscono la modalità ordinaria di accoglienza. Tali strutture sono individuate dalle prefetture, in convenzione con cooperative, associazioni e strutture alberghiere, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici, sentito l'ente locale nel cui territorio la struttura è situata. La permanenza dovrebbe essere limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento del richiedente nelle strutture seconda accoglienza.

Commissioni Territoriali

sono gli organi deputati all'esame delle
domande di protezione internazionale
nominate con decreto del Ministro
dell'Interno

sono presiedute da un funzionario della
carriera prefettizia (con la qualifica di
Viceprefetto)







1° grado: Tribunale
Sezioni
Specializzate



2° grado: Corte
d'Appello



3° grado: Corte di
Cassazione



Influenze sulla raccolta dati

- Pressioni dal Paese di origine
- Trafficanti
- Connazionali nel Paese di asilo
- Precedenti esperienze in Paesi UE
- Avvocati
- Associazioni, operatori centri di accoglienza
- Barriere linguistiche
- Condizioni di riservatezza
- Qualità intervista CT
- Condizioni personali del RA

